



Fondazione
per la
Scuola

Statuto

Gennaio 2025



Preambolo

La Fondazione per la Scuola (in questo statuto denominata anche “la Fondazione”) è una fondazione filantropica con sede a Torino ente strumentale della Fondazione Compagnia di San Paolo (in questo statuto denominata anche “la Compagnia”). Le sue origini si inscrivono tra le attività di carattere educativo e assistenziale dedicate alle giovani generazioni che caratterizzano l’azione della Compagnia di San Paolo fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1563 a Torino.

Nella seconda metà dell’Ottocento, la Casa del Soccorso e la Casa del Deposito, due enti sorti nel corso dei secoli precedenti nell’ambito della Compagnia, sono confluiti in un’unica istituzione di carattere educativo che, nel 1883, assume il nome di Educatorio Duchessa Isabella. Tra il 1880 e il 1883, nell’attuale Piazza Bernini a Torino, viene costruita la nuova sede dell’Educatorio rivolto all’istruzione primaria e secondaria delle giovani. Nel secondo dopoguerra l’Educatorio sospende la propria attività educativa diretta pur continuando la propria opera attraverso l’erogazione di borse di studio.

Nel 2000 la Compagnia delibera la trasformazione dell’Educatorio Duchessa Isabella in Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e affida a un Comitato Promotore il compito di avviare il primo nucleo di attività dell’Ente. Risale al 2001 la formale costituzione della Fondazione, con l’approvazione di un nuovo statuto e l’insediamento degli Organi Direttivi.

La Fondazione è oggi parte, nel quadro della normativa di riferimento, degli “Enti strumentali” della Compagnia, i quali, attraverso le rispettive attività di competenza, concorrono al raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Compagnia stessa. Tali Enti operano, in rapporto strumentale rispetto alle attività della Compagnia, in una logica di sviluppo sostenibile del territorio per il bene comune. Essi definiscono modelli di governance che tengono insieme le specificità di contesto con la necessità di indirizzo e responsabilità complessiva, nonché di coordinamento e di efficacia operativa mettendo a fattor comune in modo coordinato le competenze, nella logica dello sviluppo sostenibile, della promozione del capitale umano, del territorio e della società.

La Fondazione opera secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà rappresentando un punto di riferimento per le componenti della vita civile, sociale ed economica del Paese impegnate nel rinnovamento dell’istruzione con la finalità di “garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti” come recita l’obiettivo 4 della Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’attività della Fondazione si concretizza integrando i piani della ricerca, della valutazione, della sperimentazione e del sostegno alle fragilità sociali ed economiche.

Tenendo conto della propria storia, la Fondazione pone al centro della propria azione lo studente, la sua piena realizzazione, i suoi diritti e responsabilità nella società. A tal fine, come la Compagnia, la Fondazione fa propri i valori e i principi di sviluppo, sostenibilità, interdipendenza, solidarietà, equità, pari dignità tra ogni essere umano, come dichiarati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dalla Repubblica Italiana, ai quali ispira la propria strategia.

L’attenzione allo sviluppo sostenibile e alla cura dell’ecosistema manifesta la sensibilità della Fondazione per il benessere delle generazioni attuali e future. Coerentemente con le migliori tradizioni filantropiche europee, la Fondazione assume come riferimento principi di indipendenza, autonomia di governo, onorabilità, responsabilità e trasparenza. Tali principi, che caratterizzano la cultura e la prassi della Fondazione, della Compagnia e dei suoi altri Enti Strumentali, trovano attuazione nel presente statuto e, in particolare, nelle modalità in cui sono costituiti e operano i suoi Organi.



Costituzione - Sede - Scopi

Articolo 1

La Fondazione per la Scuola – già denominata “Fondazione per la Scuola – Educatorio Duchessa Isabella della Compagnia di San Paolo” – è una fondazione di diritto privato.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Torino e non ha limiti di durata.

Articolo 3

La Fondazione persegue, nella continuità degli ideali a cui si ispira, obiettivi di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico avendo come riferimento i valori e i principi citati nel Preambolo.

L'attività della Fondazione si svolge secondo criteri programmatici sulla base dei documenti previsionali pluriennali e annuali. La Fondazione, in particolare, determina attraverso i documenti previsionali, per il periodo di durata in carica degli Organi, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i programmi e gli strumenti di intervento, tenendo conto della programmazione della Compagnia e delle linee di indirizzo della medesima.

L'azione della Fondazione si realizza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, secondo principi di economicità e individuando iniziative capaci di generare impatti significativi di lungo termine e di attivare dinamiche di sostenibilità, autonomia e innovazione, ponendo altresì attenzione alla valutazione ex post dell'impatto.

La Fondazione promuove propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altri enti e istituzioni nell'ottica dell'efficienza, dell'integrazione delle competenze e della massimizzazione dell'impatto degli interventi.

La Fondazione nel solco della tradizione plurisecolare della Compagnia promuove altresì lo sviluppo della cultura del dono e della filantropia e la raccolta di lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio, o a specifiche finalità, nel rispetto del presente statuto.

La Fondazione opera altresì in rapporto strumentale rispetto alle attività della Compagnia mettendo a fattor comune in modo coordinato le competenze, nella logica dello sviluppo sostenibile, della promozione del capitale umano, del territorio e della società. A tal fine la Fondazione adempie, anche con la sua stessa azione, alla missione della Compagnia e si allinea alla strategia della stessa, sia supportando la Compagnia nella realizzazione della propria missione, sia contribuendo in maniera diretta allo svolgimento di specifici progetti ovvero coadiuvando istituzioni terze sostenute dalla Compagnia attraverso la condivisione di competenze specialistiche.

Al fine di garantire l'adeguatezza degli assetti e favorire i flussi informativi, la Fondazione riconosce e valorizza il ruolo della struttura operativa, sotto la guida del Direttore, nello svolgimento della propria vita istituzionale, secondo criteri di competenza, oggettività e continuità, e ne promuove la formazione e la crescita professionale.

Articolo 4

La Fondazione, che non ha fini di lucro e può operare in Italia e all'estero, ha lo scopo di:

- a) contribuire, anche attraverso lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, a elevare la qualità e l'efficacia del sistema educativo, facendo riferimento alle migliori esperienze internazionali in termini di innovazione dei processi di apprendimento, facilitandone il trasferimento e accompagnando le scuole affinché possano acquisirle, adattarle e utilizzarle;
- b) favorire lo sviluppo dell'autonomia scolastica con la promozione della ricerca scientifica e la collaborazione con le scuole alla progettazione didattica, all'ampliamento dell'attività formativa,



anche con riferimento all'integrazione fra istruzione e formazione professionale e allo sviluppo di rapporti con gli enti e le istituzioni locali per la definizione di iniziative di interesse generale;

- c) erogare borse di studio e/o altre forme di sussidio e provvidenza in ambiti collegati con le sue finalità istituzionali.

A tal fine la Fondazione può intraprendere le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può partecipare o costituire enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente statuto.

Patrimonio

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) un fondo di dotazione indisponibile - che non può essere utilizzato per il ripianamento dei disavanzi di gestione - formato da quanto conferito in sede di atto costitutivo e da quanto conferito successivamente a tale titolo dal Fondatore, nonché dagli altri beni espressamente vincolati a tal fine;
- b) fondi patrimoniali disponibili, costituiti da lasciti, disposizioni testamentarie, donazioni, anche indirette, erogazioni liberali e ogni altro contributo destinato a incremento del patrimonio, nonché gli utili e gli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile.

Articolo 6

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con i seguenti mezzi, se non espressamente vincolati al fondo di dotazione indisponibile o ad altre specifiche destinazioni:

- a) i fondi patrimoniali disponibili di cui sopra;
- b) i proventi del patrimonio, compresi quelli del fondo di dotazione indisponibile, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso;
- c) i contributi della Compagnia;
- d) i lasciti, le disposizioni testamentarie, le donazioni, anche indirette, le erogazioni liberali;
- e) ogni altro contributo derivante da persone fisiche o giuridiche e altri enti pubblici o privati;
- f) i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente statuto.

Sostenitori

Articolo 7

Possono assumere la qualifica di Sostenitori, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, istituzioni ed enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

I Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Le modalità del rapporto tra i Sostenitori e la Fondazione sono regolate tramite specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai Sostenitori non spettano diritti di designazione nel processo di composizione degli Organi della Fondazione.



Organi della Fondazione

Articolo 8

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione, fra i cui membri può essere nominato un Consigliere Delegato;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore.

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, del Collegio Sindacale e di Direttore, sono incompatibili tra loro. La carica di Direttore è compatibile con l'incarico di Consigliere Delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Consigliere Delegato, il Presidente, i componenti del Comitato Scientifico e i componenti effettivi del Collegio Sindacale possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico o del Collegio Sindacale chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e chi abbia compiuto, al momento della nomina, il settantacinquesimo anno di età. È fatta salva la possibilità di derogare al limite di età, per uno solo dei membri di ciascun organo, con decisione motivata al momento della nomina e nel rispetto degli altri limiti statutari; i membri già nominati completano il mandato in corso a prescindere dall'eventuale superamento di tale limite di età.

Nel processo di composizione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, e del Collegio Sindacale, sono adottate le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla sua attività e alla sua finalità istituzionale, perseguendo un'adeguata presenza del genere meno rappresentato e una visione intergenerazionale orientata alla condivisione dialettica di esperienze, competenze e valori culturali.

I componenti degli Organi della Fondazione concorrono in posizione di parità e in un positivo e costruttivo confronto a formare la libera volontà della Fondazione. Essi agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia istituzionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque, incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia; spetta altresì alla Compagnia indicare, fra questi componenti, il Presidente e l'eventuale Consigliere Delegato.

Fermo quanto previsto dall'art. 8, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone che siano in possesso di requisiti professionali adeguati all'attività della Fondazione, di idonei e comprovati titoli culturali e professionali e possiedano competenze ed esperienze in ambito gestionale e/o attinenti ai settori di intervento della Fondazione. Essi decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti e possono essere sempre revocati dalla Compagnia.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e cessa alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.

La Compagnia provvede, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, alla sostituzione dei Consiglieri nominati che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica



prima della naturale scadenza della stessa. I Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende cessato e la Compagnia provvede, sempre nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione: i Consiglieri così nominati rimangono in carica per la durata residua del mandato che avrebbe dovuto essere completato dal Consiglio cessato.

Ai Consiglieri, incluso il Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e con il parere favorevole della Compagnia.

Ai Consiglieri ai quali vengono conferite deleghe specifiche, compreso il Consigliere Delegato, e al Presidente, può essere inoltre riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e con il parere favorevole della Compagnia.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno ovvero comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, dal Vicepresidente o dal soggetto che ne fa le veci ai sensi dell'art. 12, comma 4.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e al Collegio Sindacale mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di sole 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile, a cura del Presidente, ai Consiglieri e al Collegio Sindacale in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i partecipanti. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, il quale ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi della collaborazione di altre persone.

Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Presidente e il Segretario Generale della Compagnia o loro delegati.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri specifiche deleghe per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio al suo interno; spetta al Consiglio di Amministrazione determinare altresì le competenze del Consigliere Delegato.

L'Organo Amministrativo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'ente; il Consigliere Delegato, ove nominato, e gli altri Consiglieri che siano titolari di specifiche deleghe riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua



prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e dalle eventuali entità ad essa collegate.

Non possono essere delegate le seguenti competenze:

- a) l'approvazione del programma pluriennale della Fondazione per il periodo del proprio mandato;
- b) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- c) la destinazione di eventuali fondi a particolari finalità, inclusa la sottoposizione al vincolo di indisponibilità;
- d) l'attribuzione di ruoli chiave nell'organizzazione della Fondazione;
- e) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- f) la nomina del Vice Presidente;
- g) la nomina del Direttore, che è decisa dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato, ove nominato, ovvero del Presidente, con il parere favorevole della Compagnia, definendone la durata dell'incarico, il trattamento economico, il perimetro delle competenze e i poteri esercitabili;
- h) la costituzione del comitato scientifico, la definizione del suo regolamento di funzionamento e la nomina dei relativi membri;
- i) l'approvazione delle proposte di modifica del presente statuto, nonché lo scioglimento e la liquidazione;
- l) la costituzione di Organismi Tecnici e la definizione, tramite regolamento, dei compiti, della durata, delle modalità di funzionamento e dei compensi, con il parere favorevole della Compagnia;
- m) l'attribuzione dell'incarico al Revisore Legale o alla Società di Revisione e la determinazione del relativo corrispettivo;
- n) l'attribuzione della qualifica di Sostenitore.

Presidente

Articolo 12

L'incarico di Presidente ha la stessa durata di quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì che adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri in tempo utile;
- b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Legale rappresentanza

Articolo 13

La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente e, disgiuntamente da questi, al Consigliere Delegato nell'ambito e per l'esercizio delle competenze che gli siano attribuite.

La rappresentanza può altresì essere attribuita al Direttore nei limiti previsti dall'art. 14, commi 4 e 5, nonché ad altri membri del Consiglio di Amministrazione o a procuratori determinandone limiti e modalità di esercizio.



Direttore

Articolo 14

Il Direttore è nominato, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. g., dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì la durata in carica, anche in un'ottica di assicurare la necessaria continuità operativa, e il trattamento economico.

Il Direttore può essere sempre riconfermato nella carica.

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze ed esperienze di carattere gestionale. Non può essere nominato Direttore chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Il Direttore è a capo della struttura operativa e del personale della Fondazione. In particolare, il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e parimenti esegue le decisioni del Consigliere Delegato, ove nominato, predispone i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, è responsabile della tenuta e della conservazione dei registri e della contabilità della Fondazione.

Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.

Comitato Scientifico

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto tra un minimo di tre e un massimo di cinque membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori unitamente al Direttore.

Ai membri del Comitato Scientifico può spettare, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale

Articolo 16

La Fondazione si dota di un Collegio Sindacale costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati dalla Compagnia, che indica anche chi fra essi debba rivestire l'incarico di Presidente.

I componenti del Collegio Sindacale devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.



Il Collegio Sindacale dura in carica per quattro esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio Sindacale esercita le competenze di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del codice civile. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere anche tenute con mezzi di telecomunicazione con applicazione della disciplina prevista dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Al Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole della Compagnia.

Revisione legale

Articolo 17

La revisione legale dei conti è svolta da un Revisore Legale o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico conferito al Revisore Legale o alla Società di Revisione ha la durata fino ad un massimo di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e non può essere rinnovato per più di due volte; può essere successivamente conferito alla stessa Società solo quando siano trascorsi non meno di cinque esercizi dalla cessazione dell'incarico precedente.

Il Revisore Legale o la Società di Revisione verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo di esercizio.

Bilancio

Articolo 18

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione; essi vengono trasmessi alla Compagnia entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Estinzione

Articolo 19

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del codice civile.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, e fatto salvo il disposto dell'art. 42 del codice civile, i beni residuali sono devoluti alla Compagnia che li destinerà a finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.



Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano i principi generali di diritto e le norme del codice civile in materia di tempo in tempo vigenti.

Le norme del presente statuto entrano in vigore all'atto di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Nella nomina dei nuovi componenti, ai fini del computo del vincolo di cui all'art. 8, comma 3, dello statuto, si tiene conto anche dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore del presente statuto, considerandosi come espletato un mandato di almeno 18 mesi.

Allo scopo di assicurare omogeneità nella durata dei mandati, gli Organi risultanti in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto permangono in carica sino all'approvazione del bilancio afferente all'esercizio 2026, decadendo tutti a tale scadenza nella loro interezza e contestualmente, fatta eccezione per i membri che, alla loro naturale scadenza, avranno compiuto il secondo mandato, i quali pertanto saranno esclusi da tale proroga. Inoltre, unicamente in occasione del primo rinnovo degli Organi successivo alla data di efficacia delle modifiche statutarie, il mandato dei nuovi Organi avrà la durata di tre esercizi.